



PROVINCIA di TERNI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA DISCIPLINA,
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL DLGS DEL 31 MARZO
2023, n.36**

Approvato con Delibera Presidente: n. 117 del 16/12/2024

INDICE

CAPO I

INTRODUZIONE

ART. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 4
ART. 2	Definizione delle prestazioni e delle figure professionali	pag. 4

CAPO II

ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE

ART. 3	Conferimento degli incarichi	pag. 9
ART. 4	Accantonamento delle somme destinate alle funzioni tecniche	pag. 10
ART. 5	Coefficienti di ripartizione degli incentivi	pag. 12
ART. 6	Modalità di gestione degli incentivi	pag. 16
ART. 7	Ripartizione degli incentivi	pag. 16
ART. 8	Accertamento delle attività svolte	pag. 18
ART. 9	Riduzioni per ritardi o aumento dei costi	pag. 19
ART. 10	Termini e modalità per la liquidazione degli incentivi	pag. 20

CAPO III

ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA

ART. 11	Inquadramento	pag. 21
ART. 12	Conferimento degli incarichi	pag. 22
ART. 13	Accantonamento delle somme destinate agli incentivi	pag. 22
ART. 14	Ripartizione degli incentivi	pag. 26
ART. 15	Termini per la liquidazione degli incentivi	pag. 27
ART. 16	Norma di rinvio	pag. 27

CAPO IV

NORME COMUNI

ART. 17	Assicurazione	pag. 28
ART. 18	Applicazione	pag. 28
ART. 19	Entrata in vigore del regolamento e abrogazioni	pag. 28

CAPO I

INTRODUZIONE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- a) Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (nel seguito del presente regolamento denominato anche semplicemente "Codice") e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e il partenariato pubblico- privato.
- b) Il regolamento ha per oggetto la definizione dei criteri e le modalità di ripartizione e di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche di cui al citato art. 45 del Codice.
- c) Le risorse finanziarie di cui sopra vengono destinate alle prestazioni previste dal successivo articolo 2 qualora prestate, in tutto o in parte, dal personale dipendente.

ART. 2 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Nel Codice le definizioni, come da art. 13, comma 6, sono contenute nell'Allegato I.1 al Codice stesso e sono ripartite in "definizioni dei soggetti", "definizioni dei contratti" e "definizioni delle procedure e degli affidamenti", nello specifico a titolo semplificativo e non esaustivo:

- 1.**
- a) Per **contratti pubblici** si intendono quelli riferiti all'allegato I.1 del Codice così come specificati dall'art. 2, comma 1, lettera a) dello stesso Allegato; rientrano in tale ambito "i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una stazione appaltante o da un ente concedente";
 - b) per **contratti di appalto** o "**appalti pubblici**" si intendono quelli riferiti all'allegato I.1 del Codice così come specificati dall'art. 2, comma 1, lettera b) dello stesso Allegato; rientrano in tale ambito "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e tra una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi";
 - c) per **contratti di concessione** o "**concessioni**" si intendono quelli riferiti all'allegato I.1 del Codice così come specificati dall'art. 2, comma 1, lettera c) dello stesso Allegato; rientrano in tale ambito "i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo";
 - d) per "**appalti di lavori complessi**" si intendono quelli riferiti all'allegato I.1 del Codice così come specificati dall'art. 2, comma 1, lettera d) dello stesso Allegato; rientrano in tale ambito "gli appalti aventi ad oggetto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo dei materiali e componenti innovativi, alla necessità di coordinare

discipline eterogenee o alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali. In ogni caso sono complessi tutti quei lavori per i quali si richieda un elevato livello di conoscenza per mitigare il rischio di allungamento dei tempi contrattuali o il superamento dei costi previsti, o per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti”;

- e) per **opera** si intende, come da allegato I.1 del Codice così come specificato dall'art.3, comma 1, lettera bb) dello stesso allegato, “il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
- f) per **committenza ausiliaria** si intende, come da allegato I.1 del Codice così come specificato dall'art. 3, comma 1, lettera z) dello stesso allegato “le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza in particolare nelle forme seguenti: infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata; gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”.

2.
Le figure professionali beneficiarie dell'incentivo, come disposto dall'art. 45, comma 3, del Codice sono: *"per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura..... il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché [tra] i loro collaboratori."*

In particolare, sono soggetti interessati all'applicazione della presente disciplina:

– il **Responsabile Unico del Progetto** e **gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività individuate nell'allegato I.10 del Codice** *"Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure"* (a cui fa rinvio l'art. 45, co. 2, del Codice), connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità; con particolare riferimento agli appalti di servizi e forniture, ai sensi dell'art. 45, comma 2 e 114, comma 8, del Codice e degli artt. 8, comma 4, dell'all. I.2) e 32, commi 1 e 2, dell'all. II.14 del Codice stesso, gli incentivi sono riconosciuti solo qualora sia stato nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP. In proposito, si precisa quanto segue:

- Per le forniture il Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP deve essere nominato qualora l'importo dell'appalto è superiore ad Euro 500.000,00 o, indipendentemente dall'importo, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 4 lettere b), c), d) ed e), dell' all. I.2 del Codice;
- Per i servizi il Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP deve essere nominato qualora l'importo dell'appalto è superiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, del Codice o, indipendentemente dall'importo, qualora ricorrano le condizioni di

cui all'art. 32, comma 2, dell'all. II.14 del Codice;

- Al di fuori di quanto sopra precisato, non è consentito nominare il Direttore dell'Esecuzione diverso dal RUP.

– **i collaboratori dei soggetti di cui al precedente punto**, di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività - di natura complessa ed ulteriori rispetto alle ordinarie mansioni - che caratterizzano la funzione stessa. Non rientrano fra i collaboratori, salvo quanto previsto per le specifiche attività indicate dal Codice, coloro che svolgono attività connotate da ordinarietà rispetto alle mansioni di ufficio ed i componenti interni delle commissioni di gara.

3.
Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo, sono escluse le prestazioni svolte dal personale con qualifica dirigenziale, fatta eccezione per il personale dirigenziale coinvolto nei progetti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR-PNC in quanto l'art. 8, comma 5, del D.L. n. 13/2023, convertito nella L. 41/2023, prevede la possibilità per tali progetti, per gli anni 2023-2026, di erogare l'incentivo anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

4.
Sono oggetto di incentivazione le prestazioni svolte per Appalti di lavori, forniture e

servizi e per Concessioni di lavori e servizi relative a spese per investimenti e/o comunque inserite negli atti di programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, così come indicate nell'Allegato I.10 al Codice.

5.
In base all'art. 45, comma 1, ultimo periodo, del Codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dall'entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice. A decorrere dalla data di tale abrogazione, per funzioni/attività tecniche si intenderanno quelle che saranno indicate nel decreto sostitutivo.

CAPO II

ATTIVITA' DI STAZIONE APPALTANTE

ART. 3 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Le figure professionali beneficiarie dell'incentivo sono quelle incaricate delle funzioni tecniche di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.
2. Gli incarichi ai dipendenti sono conferiti, nel rispetto della normativa vigente, con provvedimento del dirigente/responsabile della struttura competente il quale, in relazione all'organizzazione dell'Ente, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alle

procedure di affidamento.

3. I dipendenti beneficiari dell'incentivo assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
4. La suddivisione dell'incentivo deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
5. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro/struttura deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare ed il relativo programma di finanziamento
 - l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura.
 - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere
 - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro.

ART. 4 – ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DESTINATE ALLE FUNZIONI TECNICHE

1. Le somme destinate per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, comma 2, del Codice vengono fissate come segue:

Lavori	Percentuale
Per importi uguali o inferiori ad € 1.500.000,00	2,00%
Per importi superiori ad € 1.500.000,00 e sino ad € 3.000.000,00	1,80%

Per importi superiori ad € 3.000.000,00 e sino alla soglia comunitaria	1,60%
Per importi superiori alla soglia comunitaria	1,50%
Servizi/forniture	Percentuale
Per importi uguali o inferiori ad € 1.000.000,00	2,00%
Per importi superiori ad € 1.000.000,00 e sino ad € 3.000.000,00	1,80%
Per importi superiori ad € 3.000.000,00	1,60%

Le percentuali determinate come da precedenti tabelle, si applicano sugli importi suddetti per scaglioni, applicando ad ogni scaglione la relativa aliquota.

2. L'ottanta per cento delle risorse individuate in base alle percentuali suddette è destinato alle figure professionali individuate nel precedente art. 2, comma 2. Il restante venti per cento delle risorse, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui all'art. 45, commi 5, 6 e 7 del Codice. L'effettiva destinazione delle somme accantonate ai sensi del citato comma 5, eventualmente incrementate in base a quanto previsto dal medesimo comma 5 e precisato nel presente regolamento agli artt. 4, comma 4, 5, comma 6 e 10, comma 3, è decisa dall'Ente previa acquisizione delle proposte di utilizzo, conformi a quelle previste dalla normativa sopra richiamata, avanzate dai Dirigenti.
3. Gli oneri per il pagamento degli incentivi sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci dell'Ente, come previsto dal disposto dell'art. 45, comma 1, del Codice.
4. Le somme degli incentivi non corrisposte per i ritardi di cui al successivo art. 9 incrementano la quota del 20% di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice.

ART. 5 – COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Relativamente ai **lavori (massimo ribasso)**:

Attività svolta	Percentuale	
Programmazione della spesa per investimenti	3	
Responsabile unico del progetto	28	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	13,5	7,5 Fase di affidamento (determinazione a contrarre, procedura di affidamento, verifica dei requisiti, determinazione affidamento, stipula contratto)
		6 altre fasi (programmazione, progettazione, esecuzione, collaudo e rendicontazione)
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,25	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7	
Redazione del progetto esecutivo	8	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	1,25	
Predisposizione dei documenti di gara	4,5	
Direzione dei lavori	15,5	
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i minimo 2 massimo 8, ispettore/i di cantiere minimo 2 massimo 8)	8	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,5	
Collaudo tecnico-amministrativo	1,5	
Regolare esecuzione		
Collaudo statico (ove necessario)		

2. Relativamente ai **lavori (offerta economicamente più vantaggiosa)**:

Attività svolta	Percentuale	
Programmazione della spesa per investimenti	3	
Responsabile unico del progetto	26,5	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	13,5	7,5 fase di affidamento (determinazione a contrarre, procedura di affidamento, verifica dei requisiti, determinazione affidamento, stipula contratto)
		6 altre fasi (programmazione, progettazione, esecuzione, collaudo e rendicontazione)
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1,25	
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7	
Redazione del progetto esecutivo	8	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3	
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	1,25	
Predisposizione dei documenti di gara	6	
Direzione dei lavori	15,5	
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i minimo 2 massimo 8, ispettore/i di cantiere minimo 2 massimo 8)	8	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,5	
Collaudo tecnico-amministrativo	1,5	
Regolare esecuzione		
Collaudo statico (ove necessario)		

3. Relativamente a **servizi e forniture (massimo ribasso)**:

Attività svolta	Percentuale	
Programmazione della spesa per investimenti	3	
Responsabile unico del progetto	28	
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	13,5	7,5 fase di affidamento (determinazione a contrarre, procedura di affidamento, verifica dei requisiti, determinazione affidamento, stipula contratto)
		6 altre fasi (programmazione, progettazione, esecuzione, verifica di conformità e rendicontazione)
Redazione del progetto (livello unico)	16,5	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3	
Predisposizione dei documenti di gara	5,5	
Direzione dell'esecuzione	15,5	
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	8	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,5	
Regolare esecuzione	1,5	
Verifica di conformità		

4. Relativamente a **servizi e forniture (offerta economicamente più vantaggiosa)**:

Attività svolta	Percentuale
Programmazione della spesa per investimenti	3
Responsabile unico del progetto	26,5

Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	13,5	7,5 fase di affidamento (determinazione a contrarre, procedura di affidamento, verifica dei requisiti, determinazione affidamento, stipula contratto)
		6 altre fasi (programmazione, progettazione, esecuzione, verifica di conformità e rendicontazione)
Redazione del progetto (livello unico)	16,5	
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3	
Predisposizione dei documenti di gara	7	
Direzione dell'esecuzione	15,5	
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	8	
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,5	
Regolare esecuzione	1,5	
Verifica di conformità		

5. Le percentuali indicate nelle tabelle di cui sopra possono subire variazioni in più o in meno fino ad un massimo del 10% di ciascun valore, fermo restando il valore complessivo pari a 100 e sono destinate ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro/struttura competente.

6. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nelle tabelle, le relative quote di incentivo confluiscono nella quota di cui al comma 5 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 6 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI INCENTIVI

1. La maturazione del diritto alla corresponsione degli incentivi si determina nelle due fasi dei successivi commi 2 e 3.
2. La fase di **programmazione, progettazione ed affidamento** determina il diritto alla corresponsione come segue:
 - Per lavori, forniture e servizi affidati con procedura di gara (anche informale), a far data dalla avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 del D.Lgs 36/2023)
 - Per lavori forniture e servizi in affidamento diretto (ivi compresa urgenza, somma urgenza e similari), a far data dalla determina di affidamento (decisione di contrarre, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023).
3. La fase **di esecuzione** determina il diritto alla corresponsione come segue:
 - Per **lavori** all'atto della approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo.
 - Per **servizi e forniture** all'atto della verifica di regolare esecuzione o di verifica di conformità e, comunque, all'atto della liquidazione finale delle prestazioni.

ART. 7 – RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Per ogni appalto la quota di incentivazione corrisponde alla somma per esso accantonata.
2. Per le Concessioni l'importo spettante alle funzioni tecniche è calcolato sul valore della concessione al momento dell'aggiudicazione se in tale sede lo stesso valore

risulta superiore al valore inizialmente stimato di oltre il 20%; diversamente, è calcolato sul valore stimato della concessione, atteso che, ai sensi dell'art. 179, commi 1 e 2, del D.lgs n. 36/2023 il valore della concessione è costituito "dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA - stimato dall'ente concedente - al momento dell'invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l'ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione - quale corrispettivo dei lavori e servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi". Gli importi spettanti alle funzioni tecniche non possono essere posti a carico del concessionario.

3. La somma stabilita al precedente comma 1 viene ripartita, come previsto dal comma 4 dell'art. 45 del Codice, dal dirigente responsabile competente o da altro dirigente incaricato dall'amministrazione, tra il personale incaricato che ha effettivamente svolto le funzioni, secondo le percentuali previste.
4. Per le voci nelle quali l'aliquota indicata può essere relativa a più soggetti incaricati (collaboratori tecnici, collaboratori amministrativi, collaboratori DL), l'ulteriore suddivisione tra i singoli dipendenti è operata in sede di accertamento delle attività svolte dal dirigente/responsabile competente.
5. Qualora nell'ambito del medesimo procedimento il singolo dipendente assuma diverse mansioni e competenze, verranno cumulate le quote spettanti.

ART. 8 – ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento, il dirigente/responsabile competente – sentito il RUP - accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente, il rispetto del termine fissato e dei costi previsti, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli soggetti beneficiari dell'incentivo sulla base delle percentuali individuate nel presente regolamento.
2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente/responsabile competente. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza ingiustificati incrementi di tempi o costi rispetto a quanto previsto, imputabili al personale dipendente incaricato.
3. Nel caso in cui non vengano rispettati, in maniera priva di valida giustificazione, i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente/responsabile competente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo articolo 9.
4. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

ART. 9 – RIDUZIONI PER RITARDI O AUMENTO DEI COSTI

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture, si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara, in ossequio al principio del "risultato" di cui all'art. 1 del Codice, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto del 25%.
2. Qualora in sede di esecuzione dei lavori, servizi o forniture si verifichino ritardi nei tempi o aumenti dei costi imputabili a negligenza o errori del RUP, del Progettista, del D.L., del Direttore di Esecuzione o loro collaboratori, il Direttore di Area, accertate le cause e le personali responsabilità, previo contraddittorio con gli interessati, dispone con proprio atto la riduzione dei compensi relativi agli incentivi secondo le tabelle di seguito riportate:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

3. Le percentuali di riduzione di cui alla tabella sopra riportata, rispettivamente relative a tempi di esecuzione e costi di realizzazione, in caso di coesistenza delle

fattispecie si cumulano fra loro.

ART. 10 - TERMINI E MODALITÀ PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Il dirigente/responsabile competente comprova il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Egli provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, ai sensi degli artt. da 5 a 9 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto.
2. Le determinazioni dirigenziali di liquidazione sono inviate entro 7 gg. dalla loro esecutività all'ufficio stipendi per procedere alla successiva corresponsione in busta paga delle somme spettanti ai dipendenti.
3. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente, così come previsto dal comma 4 dell'art. 45 del Codice. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5 del predetto articolo. L'adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto incrementa il limite previsto per gli incentivi erogabili del 15%. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente.
4. Il controllo del rispetto dei limiti di cui al precedente comma 3, primo periodo, è

effettuato dal dirigente/responsabile competente che effettua la liquidazione.

CAPO III

ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA

ART. 11 - INQUADRAMENTO

1. Oggetto del presente capo è la disciplina dell'incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale dell'Amministrazione Provinciale per le attività di committenza ausiliaria svolte dalla CCQ/SAQ della Provincia (Centrale di committenza qualificata/ Stazione Appaltante qualificata) ai sensi dell'art. 62, commi 6-7-11 del Codice e dell'art. 3, comma 1 lettera z), dell'Allegato I.10 del medesimo Codice.
2. Sono oggetto della ripartizione degli incentivi, per lavori, concessioni, servizi e forniture, le prestazioni relative **alla predisposizione dei documenti di gara**, come espressamente previsto dal combinato disposto dell'art. 45, comma 2, del Codice e dal relativo Allegato I.10.
3. Ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 8, del Codice, per gli appalti di forniture e servizi gli incentivi per funzioni tecniche previsti nel presente capo si applicano nel caso in cui è nominato, da parte del Comune/Ente convenzionato, il Direttore dell'Esecuzione come figura diversa dal RUP individuato dal medesimo Comune/Ente convenzionato.
4. Le figure professionali beneficiarie dell'incentivo, come disposto dall'Allegato I.10 del Codice sono il responsabile della predisposizione dei documenti di gara ed i suoi

collaboratori.

ART. 12 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Il RUP per la fase di affidamento di cui agli artt. 15, commi 4 e 9 e 62, comma 13, del Codice, che cura anche la predisposizione dei documenti di gara, viene nominato da parte del competente Dirigente.
2. I collaboratori del Responsabile di cui al precedente comma 1 sono individuati dal Dirigente competente in relazione alla singola procedura, sentito il Responsabile.
3. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, servizi o forniture si verificano ritardi rispetto ai tempi concordati o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione dei documenti di gara, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto un incentivo ridotto del 25%.

ART. 13 - ACCANTONAMENTO DELLE SOMME DESTINATE AGLI INCENTIVI

1. La Provincia di Terni, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 per l'attività svolta dal proprio personale della CCQ/SAQ, per ciascuno degli appalti/concessioni di lavori, forniture e servizi espletati per conto dei Comuni/Enti convenzionati, destina, nell'ambito del contributo forfettario convenzionalmente previsto ed in via prioritaria, una quota parte degli incentivi, previsti dal comma 2 dello stesso articolo, con l'articolazione e le modalità specificati nei commi successivi.
2. L'importo degli incentivi di cui al comma precedente, viene determinato dalla

CCQ/SAQ applicando le percentuali di seguito riportate alle somme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice per l'appalto considerato, al lordo della quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, nell'ambito del contributo forfettario destinato dal Comune/Ente convenzionato per ogni singolo appalto/concessione:

Massimo ribasso

FASI ESPLETATE	PERCENTUALE
A B C	24,00
B C	22,00
B	20,00

Offerta economicamente più vantaggiosa

FASI ESPLETATE	PERCENTUALE
A B C	25,00
B C	24,00
B	23,00

Le fasi indicate nelle tabelle di cui sopra sono quelle esplicitate all'art. 3, punto 3.1, della Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di committenza ausiliaria, approvata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 39 del 29/11/2023, che di seguito si riportano:

FASE A)

Predisporre l'avviso di manifestazione di interesse gestendo la stessa fino alla individuazione delle imprese che saranno invitate alla successiva fase di

presentazione delle offerte.

FASE B)

Redige gli atti di gara, ivi incluso bando di gara o invito a presentare offerta, il disciplinare di gara ed i relativi fac-simili.

Cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici.

Nomina la commissione giudicatrice tramite atto dirigenziale del dirigente responsabile, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dall'art. 93 del D.Lgs n. 36/2023.

Individua il seggio di gara in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo.

La fase si conclude con la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale finale della commissione aggiudicatrice o del seggio di gara.

FASE C)

Su richiesta del RUP può prestare assistenza in merito alla procedura inerente la congruità dell'offerta, eventualmente provvedendo anche all'eventuale nomina di esperti esterni.

Procede alla verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziario e tecnico organizzativa svolgendo le funzioni di responsabile della verifica dei requisiti tramite FVOE di cui all'art. 24 del D.Lgs 36/2023.

Comunica l'esito della procedura ai concorrenti ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 36/2023 ed alla pubblicazione dello stesso.

Collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto.

Presta assistenza in merito ad eventuali contenziosi insorti in relazione alla

procedura di affidamento, fornendo all'ente aderente gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

3. Per quanto riguarda, invece, le attività svolte per i Comuni/Enti convenzionati dalla Provincia di Terni in qualità di CCQ/SAQ esplicitate all'art. 3 punto 3.2 della Convenzione di cui al comma precedente - ovvero, "Attività e servizi della Provincia di Terni per affidamenti superiori alle soglie di cui all'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e, relativamente agli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR/PNC, per affidamenti aventi importi superiori a 150.000 euro per i lavori e 139.000 euro per servizi e forniture" - importo quest'ultimo elevato ad Euro 140.00,00 - si applica la misura fissa del 25% alle somme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice per l'affidamento considerato, al lordo della quota di cui al comma 5 del medesimo articolo, nell'ambito del contributo forfettario destinato dal Comune/Ente convenzionato per ogni singolo appalto/concessione.
4. La percentuale di cui ai precedenti commi 2 e 3 sarà applicata, per ogni affidamento, sull'importo complessivo degli incentivi previsti - ai sensi dell'art. 45, comma 2, del Codice - come comunicati alla CCQ/SAQ dal Comune/Ente convenzionato.
5. L'importo degli incentivi da liquidare sarà previsto in apposito capitolo del bilancio dell'Amministrazione Provinciale, finanziato con i fondi che saranno corrisposti a tale titolo dai Comuni/Enti convenzionati per l'attività della CCQ/SAQ.

ART. 14 - RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI

a) La ripartizione degli incentivi per il personale viene effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella che segue, a cura del Dirigente del Servizio competente, sentito il responsabile della fase di affidamento:

Relativamente a **lavori (massimo ribasso)**:

Attività svolta	Percentuale
Predisposizione dei documenti di gara – RUP di fase	40
Collaborazione all'attività del RUP di fase per la predisposizione dei documenti di gara	60

Relativamente a **lavori (offerta economicamente più vantaggiosa)**:

Attività svolta	Percentuale
Predisposizione dei documenti di gara – RUP di fase	40
Collaborazione all'attività del RUP di fase per la predisposizione dei documenti di gara	60

Relativamente a **servizi e forniture (massimo ribasso)**:

Attività svolta	Percentuale
Predisposizione dei documenti di gara – RUP di fase	40
Collaborazione all'attività del RUP di fase per la predisposizione dei documenti di gara	60

Relativamente a **servizi e forniture (offerta economicamente più vantaggiosa)**:

Attività svolta	Percentuale
Predisposizione dei documenti di gara – RUP di fase	40
Collaborazione all'attività del RUP di fase per la predisposizione dei documenti di gara	60

b) Qualora nell'ambito del medesimo affidamento il singolo dipendente assuma diverse mansioni e competenze, verranno cumulate le quote spettanti.

ART. 15 - TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi vengono liquidati per intero, per ciascun affidamento, entro 30 giorni dal pagamento da parte del Comune/Ente convenzionato del contributo forfettario dovuto per l'attività della CCQ/SAQ.

ART. 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capo, si fa espresso rinvio alle norme del Capo II, per quanto applicabili.

CAPO IV

NORME COMUNI

ART. 17 - ASSICURAZIONE

1. L'Amministrazione Provinciale, in relazione a quanto previsto dagli artt. 2, comma 4 e 45, commi 5 e 7 del Codice dei Contratti, provvede ad assicurare il personale di cui all'Allegato I.10 del medesimo Codice che svolge le funzioni incentivate con il presente regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 18 - APPLICAZIONE

2. La presente disciplina si applica ai lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera invito è stato pubblicato o trasmessa successivamente all'entrata in vigore della stessa.
3. Rientrano comunque nell'ambito di applicazione della presente disciplina, anche nelle more della sua approvazione, le prestazioni relative a lavori, servizi e forniture per i quali il bando, l'avviso o la lettera invito è stato pubblicato o trasmessa a far data dal 1° luglio 2023, a condizione che nei relativi quadri economici sia stato previsto l'accantonamento delle risorse necessarie.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E ABROGAZIONI

1. La presente disciplina si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione.
2. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati i precedenti Regolamenti approvati con D.C.P. n. 5 del 2018 (CUC) e n. 6 del 2018 (S.A.).